

Decreto del 29/10/2009 n. 169 - Min. Economia e Finanze

Regolamento concernente il sistema informatizzato di controllo in tempo reale del processo di gestione della produzione, detenzione e movimentazione dei prodotti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 2009

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Definizione del regime

Articolo 2

Inoltro delle istanze

Articolo 3

Rilascio dell'autorizzazione

Articolo 4

Adempimenti del depositario autorizzato

Articolo 5

Attività di controllo

Articolo 6

Entrata in vigore

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 25/05/2010

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, d'ora in poi denominato Testo unico, ed in particolare l'articolo 5, che stabilisce le condizioni per il regime del deposito fiscale dei prodotti sottoposti ad accisa, l'articolo 18, relativo all'individuazione dei poteri e dei compiti di controllo attribuiti agli uffici e ai funzionari dell'amministrazione finanziaria nonché dalla vigente normativa sulla vigilanza permanente presso gli impianti di produzione di prodotti energetici;

Visto l'articolo 23 del Testo unico con il quale si stabilisce che l'amministrazione finanziaria, allo scopo di verificare il rispetto delle norme stabilite in materia di produzione, deposito, trasformazione e impiego di prodotti energetici, può prescrivere l'installazione nei depositi fiscali di prodotti energetici di strumenti e apparecchiature per la misura, anche con l'impiego di tecniche telematiche e informatiche, delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti;

Visto l'articolo 67 del Testo unico che prevede che le norme regolamentari per l'applicazione dello stesso Testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, che stabilisce, ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche relative ai combustibili da utilizzare nei veicoli azionati da un motore ad accensione comandata o da un motore ad accensione per compressione;

Visto l'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 18 settembre 1997, n. 383, concernente le norme per la determinazione dei limiti dei cali tecnicamente ammissibili nella lavorazione dei prodotti soggetti ad accisa, ai fini della concessione dell'abbuono;

Visto l'accordo siglato tra l'Amministrazione finanziaria e le

associazioni di categoria in data 13 aprile 1993 per l'inizio della sperimentazione nelle raffinerie e negli stabilimenti di produzione di oli minerali di un nuovo sistema informatizzato del processo di gestione delle operazioni di movimentazione delle materie prime e dei prodotti finiti in tempo reale, denominato Infoil;

Considerata la sperimentazione svolta nelle raffinerie e negli stabilimenti di produzione di oli minerali del sistema Infoil;

Considerato che tale sistema ha come scopo quello di snellire e semplificare i controlli fiscali svolti nelle operazioni di movimentazione delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti senza compromettere la correttezza, la completezza e la tempestività delle informazioni aventi rilevanza fiscale;

Ritenuta la necessita' di disciplinare, dopo il completamento della sperimentazione, le modalita' per l'adesione al nuovo sistema di controllo;

Vista la positiva valutazione espressa dal Comando generale della Guardia di finanza;

Visto l'**articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400**;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 maggio 2009, n. 1483/09;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'**articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400**, con nota n. 3-12700/UCL del 23 settembre 2009;

A d o t t a
il presente regolamento:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 - Definizione del regime

In vigore dal 25/05/2010

1. Nelle raffinerie, negli stabilimenti di produzione e negli impianti petrolchimici, nei quali i prodotti energetici sono utilizzati in combinazione come combustibile per riscaldamento e nelle operazioni rientranti fra i "trattamenti definiti" previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata, i dati necessari per la determinazione quantitativa e qualitativa dei prodotti sono rilevati direttamente dal depositario autorizzato, qualora disponga di un idoneo sistema informatizzato di controllo dei dati medesimi, che consenta la connessione al sistema stesso da parte dell'Agenzia delle dogane in modo autonomo e diretto.

2. E' ritenuto idoneo un sistema informatizzato di controllo in grado di:

a) rilevare in modo automatico a distanza, attraverso misurazione diretta, i livelli dei serbatoi e le temperature dei prodotti;

b) registrare le quantita' introdotte ed estratte, e la relativa densita', rilevate anche attraverso misurazione indiretta.

3. Il rilevamento del dato della densita' dei prodotti finiti ottenuti negli stabilimenti di produzione e' effettuato dal depositario autorizzato attraverso il prelievo sistematico di campioni, secondo le modalita' stabilite dall'Agenzia delle dogane.

4. L'accertamento e la liquidazione dell'imposta afferente i prodotti ottenuti negli impianti di lavorazione sono effettuati dall'Ufficio delle dogane territorialmente competente avvalendosi dei dati forniti dal sistema informatizzato, secondo le modalita' stabilite dalla stessa Agenzia delle dogane.

5. Negli impianti di produzione, i prodotti gia' accertati che residuano al termine delle operazioni di estrazione da un serbatoio sono reimmessi nel ciclo produttivo promiscuamente con materie prime, semilavorati o con altri componenti anche per la preparazione di altro prodotto. L'effettuazione di

tali operazioni comporta, conformemente alla previsione dell'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 18 settembre 1997, n. 383, l'annullamento del carico d'imposta relativo al prodotto residuo del serbatoio.

6. Le eventuali differenze tra le risultanze contabili, i dati forniti dal sistema informatizzato e quelli rilevati manualmente in misura superiore a quanto consentito, dovranno essere giustificate dal depositario autorizzato e, in mancanza di ciò, troveranno applicazione le vigenti disposizioni sanzionatorie in materia.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 - Inoltro delle istanze

In vigore dal 25/05/2010

1. Il depositario che intende avvalersi della procedura di cui all'articolo 1, comma 1, presenta apposita istanza direttamente all'Ufficio delle dogane territorialmente competente. L'istanza contiene, oltre agli elementi identificativi del deposito fiscale, le seguenti informazioni:

- a) caratteristiche tecniche, funzionali ed operative del sistema informatico al quale l'ufficio dell'Agenzia delle dogane territorialmente competente accede direttamente con terminale collegato a livello locale;
- b) caratteristiche tecniche e dislocazione degli strumenti per la rilevazione automatica a distanza dei livelli dei serbatoi e delle temperature dei prodotti, nonché modalità utilizzate per la misurazione indiretta delle quantità e della densità, con l'indicazione dei punti di connessione al sistema informatizzato per la rilevazione autonoma e diretta delle misure da parte dell'Agenzia delle dogane;
- c) tipologia dei dati operativi, contabili e di controllo che il sistema informatico è in grado di rilevare, registrare e storicizzare;
- d) modalità di tenuta degli adempimenti contabili ed amministrativi previsti dalle disposizioni vigenti, ovvero della loro tenuta in modo informatico;
- e) modalità di redazione dei bilanci di materia e di energia.

2. Le funzioni e i dati elementari di interesse fiscale che dovranno essere resi disponibili alla Agenzia delle dogane e le relative modalità di trasmissione per il tramite del sistema telematico doganale, le metodologie operative di controllo, nonché le caratteristiche tecniche minime e la dislocazione degli strumenti di controllo, sono stabiliti dall'Agenzia delle dogane.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 - Rilascio dell'autorizzazione

In vigore dal 25/05/2010

1. L'Ufficio delle dogane territorialmente competente, effettuata la verifica dell'istanza di cui all'articolo 2, promuove per il tramite della Direzione regionale sovraordinata l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante da parte dell'Area centrale tecnologie per l'innovazione sugli aspetti informatici e di connessione relativi all'attivazione e gestione del sistema. La sperimentazione del sistema informatizzato, in parallelo alla procedura ordinaria, dovrà concludersi entro sei mesi dal ricevimento dell'istanza.

2. Si prescinde dalla sperimentazione qualora si tratti di stabilimento nel quale il programma informatizzato oggetto dell'istanza sia stato già attivato da almeno sei mesi dalla data della richiesta, fatto salvo il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2, nell'ambito del programma sperimentale condotto dall'Agenzia delle dogane.

3. Conclusi gli adempimenti propedeutici di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane territorialmente competente rilascia, ove nulla osti, l'autorizzazione all'impiego della procedura di cui all'articolo 1.

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 - Adempimenti del depositario autorizzato

In vigore dal 25/05/2010

1. Il depositario, autorizzato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, assume la piena responsabilità delle operazioni di rilevanza fiscale contenute nella dichiarazione di programma giornaliero di lavorazione che si impegna a comunicare all'Ufficio delle dogane territorialmente competente entro le ore 17 del giorno precedente all'inizio delle operazioni. Eventuali variazioni al programma giornaliero sono comunicate, al più tardi, un'ora prima dell'inizio delle operazioni oggetto di variazione. Per le estrazioni a mezzo autobotti nel programma giornaliero non è necessario riportare il dettaglio della singola estrazione. Analoga responsabilità è assunta in carico dal depositario autorizzato per tutti gli altri dati ed eventi operativi, rilevanti ai fini delle accise, registrati nel sistema informatico.

2. Il depositario autorizzato è tenuto a conservare per due mesi i campioni delle partite di prodotti accertate, secondo le modalità stabilite dall'Agenzia delle dogane. Qualora l'Ufficio delle dogane territorialmente competente abbia provveduto a prelevare un campione e ad inviarlo in analisi al competente Laboratorio chimico specializzato, il depositario è tenuto a conservare i restanti esemplari del campione fino alla conclusione dell'accertamento analitico ivi comprese eventuali revisioni di analisi.

3. Presso i depositi fiscali autorizzati è eseguito una volta l'anno l'inventario ordinario fisico delle giacenze e, in particolare, l'inventario delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti, per il calcolo delle perdite di lavorazione.

[Torna al sommario](#)

Articolo 5 - Attività di controllo

In vigore dal 25/05/2010

1. Per i depositi fiscali muniti dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3, comma 3, l'Ufficio delle dogane territorialmente competente esegue controlli periodici mediante interventi diretti, per accertarsi della regolarità delle operazioni di rilevanza fiscale e dell'esattezza dei dati forniti dagli strumenti automatici di misura, tenendo conto dei limiti di incertezze di misura previsti.

2. Per i depositi di cui al comma 1 che dispongano di idonei sistemi per la rilevazione automatica a distanza delle quantità di materie prime o semilavorati introdotte o di prodotti finiti estratti, della densità dei prodotti finiti contenuti nell'intero parco serbatoi, o per il prelievo

automatico dei campioni di prodotti estratti, nonché di ulteriori sistemi automatizzati di controllo, l'Agenzia delle dogane adotta forme semplificate di controllo.

3. In presenza di irregolarità rilevate ai sensi dei commi 1 e 2, o nel caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 o delle istruzioni impartite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, l'Ufficio delle dogane territorialmente competente procede alla revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 3, fatta salva la possibilità di valutare distintamente le singole fattispecie in ragione della comprovata buona fede del depositario autorizzato.

4. Il Corpo della guardia di finanza, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'**articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504**, esercita le funzioni di vigilanza di competenza, accedendo, se ritenuto necessario, ai dati di cui all'articolo 1.

5. Per i depositi fiscali di produzione muniti dell'autorizzazione prevista dall'articolo 3, comma 3, l'Ufficio delle dogane territorialmente competente esegue altresì controlli periodici mediante il prelievo di campioni di prodotti estratti, tesi all'accertamento di cui all'**articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66**.

[Torna al sommario](#)

Articolo 6 - Entrata in vigore

In vigore dal 25/05/2010

1. Il presente regolamento entra in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[Torna al sommario](#)